

TI_GERICHTE 35.2019.39 vom 21. Oktober 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-10-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2019.39

FR: TI_GERICHTE 35.2019.39 du 21 octobre 2019

IT: TI_GERICHTE 35.2019.39 del 21 ottobre 2019

Regeste

Revisione della rendita d'invalidità in vigore in ragione di mutate circostanze economiche (affrontata in particolare questione legata alla determinazione del reddito da invalido trattandosi di assicurata che nel frattempo aveva conseguito diploma contabile cantonale)

Erwägungen

E. 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(...) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti , Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (...)”. Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“ deutliche Abweichung ”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%). La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali. Questa giurisprudenza è stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5. 2.10. Nella presente fattispecie, la CO 1 ha stabilito il reddito da invalido facendo capo ai salari statistici contenuti nella tabella RSS TA 1 2014, media totale, livello di competenze 2, donne, aggiornati al 2018, con la precisazione che essa non avrebbe considerato il “... salario percepito dall’assicurata alle dipendenze dell’impresa di proprietà del coniuge, il reddito non apparendo plausibile. Parimenti si giustifica prendere spunto dal diploma da lei conseguito.” (cfr. doc. 288, p. 3). Con l’impugnativa, l’insorgente presenta più soluzioni per determinare il reddito da invalido, l’una subordinata all’altra. In primo luogo, a suo avviso, il reddito senza invalidità corrisponderebbe al reddito da lei effettivamente percepito, lavorando alle dipendenze dell’azienda ortofrutticola del marito con un pensum del 50% (fr. 12’000/anno, donde una rendita del 76%). In secondo luogo, il grado d’invalidità andrebbe

stabilito in applicazione del metodo del raffronto percentuale, donde il diritto a una rendita del 50%. In terzo luogo, il reddito da invalido andrebbe determinato applicando i salari statistici previsti nella tabella RSS TA1 2014, media totale, livello di competenze 1, donne, aggiornati al 2018, operando poi una riduzione del 50% in ragione della soltanto parziale capacità lavorativa residua e del 15% almeno a titolo di deduzione sociale (fr. 22'818.67). In quarto luogo, il reddito da invalido corrisponderebbe a quello ritenuto dall'amministrazione (fr. 30'955.61), sul quale occorrerebbe però applicare una riduzione sociale del 15% almeno (fr. 26'312.25) (doc. I, p. 7 s.). Il TCA rileva innanzitutto che, secondo la giurisprudenza, una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è il caso, l'assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di un'attività più remunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno risultante dall'invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati). In concreto - così come verrà meglio dimostrato nel prosieguo - il reddito conseguito dalla ricorrente nell'ambito della sua attività (ridotta) alle dipendenze della ditta del marito, non può determinare il reddito da invalido, non potendosi ritenere che, in ossequio alla summenzionata giurisprudenza, RI 1 sfrutti in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante capacità lavorativa. Stante ciò, le prime due soluzioni proposte dall'insorgente non possono essere prese in considerazione (in questo senso, si veda la STF 8C_313/2018 del 10 agosto 2018 in cui il TF si è distanziato dalla sentenza cantonale nella misura in cui il grado dell'invalidità era stato determinato mediante raffronto percentuale, allorquando su un mercato equilibrato del lavoro l'assicurato avrebbe potuto meglio sfruttare la sua capacità lavorativa residua dal profilo economico). D'altro canto, secondo il parere degli specialisti interpellati dall'istituto assicuratore convenuto, la ricorrente potrebbe sfruttare la sua residua capacità lavorativa (del 50%) in attività adeguate, alternative a quella precedentemente esercitata, in particolare in attività d'ufficio/amministrazione/contabilità (e ciò anche in considerazione del certificato cantonale di contabilità da lei conseguito nel frattempo e dell'esperienza maturata lavorando alle dipendenze dell'azienda del marito). Alla luce di quanto precede, il TCA ritiene che il reddito da invalido possa essere determinato con maggior precisione applicando i dati salariali relativi al ramo economico 77-82 ("Attività amministrative e di servizi di supporto") di cui alla tabella RSS TA 1, anziché la media totale così come lo propongono le parti (cfr. supra). A proposito della questione di sapere se, in concreto, va applicato il livello di competenze 1 (come lo sostiene l'assicurata) oppure il livello di competenze 2 (come lo pretende la CO 1), è utile segnalare che a partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati per professione in funzione del tipo di lavoro che è generalmente eseguito. L'accento è pertanto posto sul genere di attività che la persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare la professione e dell'esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello 4 è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di problemi complessi e

l'assunzione di decisioni complesse, che presuppongono un'ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l'elaborazione dei dati e l'amministrazione, l'utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati). Secondo questo Tribunale, il conseguimento da parte dell'assicurata del diploma di contabile cantonale al termine di una formazione biennale, non può essere banalizzato, come tenta invece di farlo il suo patrocinatore (cfr. doc. I, p. 4). In questo senso, dalla risposta 4 novembre 2014 fornita dal Consiglio di Stato a un'interrogazione della deputata Maristella Polli e cofirmatari si apprende che il corso di preparazione all'esame cantonale di contabilità consente l'acquisizione di conoscenze contabili equivalenti a quelle trattate in un apprendistato di commercio triennale. Stante ciò, occorre ritenere che l'ottenimento del suddetto diploma, così come l'attività pluriennale (almeno in parte di natura amministrativa) svolta alle dipendenze dell'azienda del marito, collochino l'insorgente in una situazione superiore rispetto al livello di competenze 1, categoria riservata agli assicurati che svolgono soltanto delle attività fisiche o manuali semplici (in questo senso, si veda la STF 8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.3, in cui l'Alta Corte ha giudicato applicabile il livello di competenze 2 a un assicurato al beneficio di un diploma di aiuto-contabile e che aveva effettuato soltanto uno stage pratico di 6 mesi presso il servizio di contabilità di un ente pubblico). Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS TA 1, l'assicurata, svolgendo nel 2016 un'attività del ramo "attività amministrative e di servizi di supporto", implicante un livello di competenze 2, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'889. Riportando questo dato su 41.9 ore, esso ammonta a fr. 5'121.80 mensili oppure a fr. 61'461.60 per l'intero anno (fr. 5'121.80 x 12 mesi). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2018 (cfr. la tabella T1.2.10: "Indice dei salari nominali, Donne 2011-2018"), un reddito annuo di fr. 61'809.60. Siccome la capacità lavorativa residua di RI 1 è limitata al 50%, il reddito statistico da invalido deve essere ridotto in proporzione e si attesta quindi a fr. 30'904.80. Per quel che concerne la deduzione sociale, il TCA ricorda che la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). La CO 1 non ha applicato alcuna deduzione sociale sul reddito statistico da invalido (cfr. doc. 288, p. 3 e doc. III, p. 6). Da parte sua, la ricorrente pretende che il reddito in questione vada ridotto del 15% almeno (doc. I, p. 7). A questo proposito, va segnalato che la giurisprudenza federale ha precisato che allorquando un assicurato è in

grado di lavorare sull'arco dell'intera giornata ma con un rendimento ridotto, quest'ultimo aspetto lo si considera già nel determinare la capacità lavorativa, di modo che non vi è spazio per operare un'ulteriore riduzione legata agli impedimenti funzionali all'origine del diminuito rendimento (cfr. STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.1.2 e i riferimenti ivi menzionati). Nella presente fattispecie, dalla documentazione medica agli atti emerge che la capacità lavorativa residua del 50%, è da intendere quale presenza sul posto di lavoro durante tutto il giorno, ma con un rendimento ridotto (in questo senso, si veda soprattutto il doc. 166, p. 26). Ciò non giustifica quindi l'applicazione di una riduzione sociale. Questo Tribunale non ravvede altre circostanze personali o professionali, certamente non l'età dell'assicurata, 38 anni al momento del rilascio della decisione impugnata -, che potrebbero entrare in linea di conto a titolo di deduzione sociale. Il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 30'904.80 . Ora, confrontando i fr. 30'904.80 al reddito che l'insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 49'983.72, risulta che ella subisce una perdita di guadagno del 38.17%, arrotondata al 38% , a dipendenza dei postumi residuali dell'infortunio assicurato. Adempite le condizioni di cui all'art. 17 cpv. 1 LPGA (in particolare, la giurisprudenza ammette l'intervento di una “ notevole modificazione ”, allorquando il grado dell'invalidità si modifica di almeno 5 punti percentuali - cfr. DTF 140 V 85 consid. 4.3 e 133 V 545 consid. 6.2), la rendita d'invalidità in vigore (49%) deve essere ridotta al 38% (e non al 32%, così come deciso dall'amministrazione) a far tempo dal 1° agosto 2018. In queste condizioni, il ricorso interposto dall'assicurata va parzialmente accolto. 2.11. Parzialmente vincente in causa, l'assicurata, rappresentata da un avvocato, ha diritto a ripetibili parziali (cfr. art. 61 lett. g LPGA), quantificate in fr. 2'000 . Con riferimento alla relativa pretesa ricorsuale (indennità di fr. 7'000 almeno), il TCA si limita a osservare che la nota d'onorario prodotta sub doc. D comprende il lavoro svolto dal rappresentante nel quadro della procedura amministrativa (e non di quella giudiziaria).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.